

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1824/92 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1226/92, relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20;

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1498/92 della Commissione, del 10 giugno 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 31 maggio 1993<sup>(5)</sup>, ha fissato, per i prodotti congelati, prezzi differenziati secondo la qualità dei prodotti; che è opportuno auspicare la comunicazione dei dati da parte degli Stati membri, allo stesso livello di suddivisione dei codici NC, per tali prodotti; che occorre pertanto ritoccare in tal senso l'allegato del regolamento (CEE) n. 1226/92 della Commissione<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1492/92 ha fissato prezzi minimi all'importazione per taluni frutti

rossi, destinati alla trasformazione ed importati sotto i codici NC dei prodotti freschi; che occorre prescrivere agli Stati membri di comunicare anche i dati relativi a tali prodotti, secondo la stessa periodicità stabilita per i prodotti semitrasformati; che per altri frutti rossi destinati alla trasformazione e importati sotto i codici NC dei prodotti freschi, l'andamento delle importazioni deve poter essere seguito in modo sistematico;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO.

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1226/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

(5) GU n. L 158 dell'11. 6. 1992, pag. 15.

(6) GU n. L 128 del 14. 5. 1992, pag. 18.